

VERBALE DI ACCORDO

del giorno 6 OTTOBRE 2016

tra

Equitalia SpA, in nome e per conto delle società Equitalia Servizi di riscossione SpA e di Equitalia Giustizia SpA

e

la Delegazione delle OO.SS. FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UGL e UILCA

premesso che

- con il Verbale di Accordo di istituzione del CIA unico degli AdR del Gruppo Equitalia SpA del 24/1/2014, le Parti stipulanti avevano convenuto – in base a quanto stabilito nell'art. 31 "welfare aziendale" - di creare un istituto di sostegno al reddito familiare e che, analogamente, con il Verbale di Accordo stipulato in data 6 febbraio 2014 tra Equitalia SpA, Equitalia Giustizia SpA e le OO.SS. si era inoltre condiviso, all'art 27, di individuare – in attuazione del medesimo art 31 del Verbale di Accordo 24 gennaio 2014 - un correlato istituto di sostegno al reddito;
- con il Verbale di Accordo del 15/07/2014 le Parti avevano concordato una procedura in materia di contributo welfare, individuando destinatari, modalità e tempi di erogazione del citato contributo;
- le Parti avevano inoltre stabilito che "modalità e criteri di ripartizione annuali" (tra cui, a titolo esemplificativo, erano stati identificati: modalità di funzionamento, modalità dell'utilizzo delle somme, criteri di costituzione della relativa graduatoria, data di un incontro annuale allo scopo di verificare l'andamento dell'istituto) avrebbero costituito esame di una Commissione Tecnica Paritetica Nazionale appositamente istituita per tutto il periodo di vigenza del CIA;

premesso inoltre che

- i lavoratori/lavoratrici interessati hanno regolarmente presentato le istanze relative al corrente anno 2016 secondo le modalità originariamente concordate, i cui dati di sintesi sono stati rappresentati alle OO.SS.;

Infotony

[Handwritten signature]

FABI
[Handwritten signature]

FIRST CISL
[Handwritten signature]
UGL
[Handwritten signature]

FISAC CGIL
[Handwritten signature]
UILCA
[Handwritten signature]

- è stata reciprocamente riconosciuta l'esigenza di quantificare e collegare le erogazioni a titolo di Welfare in maniera più congrua e rispondente alla mutata organizzazione del Gruppo scaturita dalle recenti operazioni societarie straordinarie.

Tanto premesso, le Parti, con lo scopo di dare attuazione a quanto disposto dal citato Verbale 15/7/2014 e, segnatamente dall'art. 5 "verifica delle domande", si danno reciprocamente atto e concordano quanto segue:

1. Erogazione delle somme (anno 2016)


In accordo con quanto previsto nel citato Verbale 15/7/2014, e sulla base dei criteri già adottati negli anni precedenti, anche per il corrente esercizio verranno erogati, a titolo di "contributo welfare", gli importi contenuti nell'allegato 1), tenuto conto dell'esigenza di riunificare – con specifico riferimento al secondo semestre di erogazione - i montanti già riferiti ai tre preesistenti AdR e confluiti a partire dal 1° luglio del corrente anno nell'unico Agente della Riscossione, in base a un principio di maggiore aderenza alla mutata organizzazione del Gruppo Equitalia, secondo le modalità di seguito specificate.

- A) I montanti già riferiti alle ex Società Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud SpA di cui all'Accordo 24/1/2014 citato, sono stati equamente suddivisi in due "sub montanti" di pari entità: il primo riferito al semestre gennaio-giugno 2016 ed il secondo al semestre luglio-dicembre 2016 ;
- B) l'ammontare riferito al primo semestre sarà erogato tenendo a riferimento le istanze presentate dai dipendenti interessati dei tre precedenti AdR, secondo criteri e modalità di cui al successivo punto 2;
- C) con riferimento, invece, alle somme relative al secondo semestre, le medesime istanze presentate dai dipendenti interessati saranno utilizzate per la ripartizione del montante scaturente dalla riunificazione dei tre (ridotti del 50%) afferenti rispettivamente alle preesistenti società AdR e relative al periodo luglio/dicembre 2016, in base ai medesimi criteri e alle identiche modalità di cui al citato punto 2.

Gli importi individuali riportati in allegato sono stati determinati utilizzando gli algoritmi di calcolo (c.d. "simulatore welfare"), già utilizzati per i precedenti esercizi 2014 e 2015, e verranno corrisposti applicando le agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa (TUIR art.51, comma 2, lett. f bis), ove le causali di attribuzione dello stesso rientrino in tali previsioni.

Si conferma che nelle altre fattispecie, poiché le somme riportate in allegato costituiscono il costo complessivo sostenuto dall'Azienda comprensivo di qualunque onere (previdenziale, fiscale, assicurativo e quant'altro), le somme nette effettivamente erogate terranno conto dell'applicazione di ogni istituto di legge a partire dalle citate voci di costo.

L'erogazione delle somme in argomento verrà effettuata con le prime competenze utili.


FABI


FIRST CISL


FISAC CGIL


UGL


UILCA

2. Meccanismo di calcolo degli importi da erogare

In relazione all'imputazione dei dati all'interno del "simulatore welfare", avendo le Parti effettuata la necessaria verifica di congruità (art. 5 Accordo 15 luglio 2014 più volte richiamato), certificano e allegano al presente Verbale di riunione il prospetto contenente gli importi da erogare ai richiedenti nell'anno in corso suddivisi, in base alle istanze prodotte, per fasce di età e Società del Gruppo.

In relazione ai valori ponderali che sono stati attribuiti a ciascuna fascia di età, si precisa che detti valori, identici per tutte le Società del Gruppo, anche per il corrente anno di erogazione 2016, corrispondono ai seguenti:

| fascia di età | valori ponderali (%) |
|---------------|----------------------|
| da 0 a 5 | 2.8 |
| da 6 a 10 | 1.3 |
| da 11 a 13 | 2.0 |
| da 14 a 18 | 3.0 |
| da 19 a 25 | 4.9 |

In relazione ai montanti di premio originariamente stabiliti per ciascuna Società, così come parzialmente modificati secondo i criteri elencati al punto 1 lett. A, B e C, e che saranno ripartiti in base al numero di istanze presentate dai lavoratori, le Parti si danno reciprocamente atto che gli stessi, rispetto a quelli definiti nel Verbale di Accordo del 15/7/2014, sono al netto delle somme già anticipate a titolo di "contributo welfare" nel corso del 2015 ai lavoratori che hanno presentato istanze per nuovi nati o altri ingressi di componenti nel nucleo familiare successivamente al termine per la presentazione delle istanze originariamente concordato.

Per gli eventi che dovessero verificarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del citato Accordo 15/7/2014, successivamente alla data delle suddette erogazioni, le Parti si impegnano ad incontrarsi per una verifica relativa alla consistenza dei suddetti eventi nonché alle condizioni e criteri delle eventuali erogazioni ad essi collegate.

Equitalia SpA

FAB

FIRST CISL

FISAC CGIL

UGL

UILCA

